



Comune di Grotte

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 03.03.2021

OGGETTO: "Relazione sull'attività dell'esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7 del 26/08/1992 – Anno 2020".

L'Anno **DUEMILAVENTUNO** addì tre del mese di marzo, alle ore 16,30 e seguenti, nel Comune di **GROTTE** e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, si è riunito in seduta **ORDINARIA** ai sensi dell'art. 30 della l.r. 9/1986 e **PUBBLICA**, in modalità videoconferenza, nelle persone dei Sigg.:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	Carlisi Angelo	X	
2	Di Salvo Roberta	X	
3	Todaro Annamaria	X	
4	Lombardo Lucia Maria	X	
5	Cuffaro Aristotele	X	
6	Pecoraro Salvatore		X
7	Arnone Jessica Elisabetta	X	
8	Morreale Antonio	X	
9	Morreale Salvatrice		X
10	Casalicchio Mirella		X
11	Vizzini Giada	X	
12	Costanza Angelo		X

TOTALE PRESENTI N° 8

TOTALE ASSENTI N° 4

Assume la Presidenza il Consigliere **Aristotele Cuffaro**, nella qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dr. Pietro Amorosia**.
Per l'amministrazione comunale è presente il Sindaco e l'Assessore Mancuso.

Il Presidente introduce il punto ed invita il Sindaco a relazionare.

Il Sindaco illustra le motivazioni che hanno portato alla nomina di cui all'art. 14 della L.R. n.7 del 26/08/1992 e relaziona sui principali punti dell'attività svolta.

Il Presidente rappresenta che la proposta sottoposta al Consiglio Comunale non necessita di votazione in quanto presa d'atto.

Non essendoci altri interventi dichiara chiusa la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la superiore proposta;
- **Visti** i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30/2000;
- **Visto** l'esito delle votazioni sopra riportate;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA

Di prendere atto della Relazione sull'attività dell'esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7 del 26/08/1992 – Anno 2020.

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale: "Relazione sull'attività dell'esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7 del 26/08/1992 – Anno 2020".

Visto l'art. 14 della L.R. 26.08.1992 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che accorda al Sindaco eletto a suffragio popolare, la facoltà di conferire, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione;


Considerato che il suddetto articolo 14, così come modificato dall'art. 41 della L.R. 01.09.1993 n. 26, demanda al Sindaco la competenza a conferire i suddetti incarichi entro il limite stabilito dal comma 2°, come modificato, da ultimo, dall'art. 48 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6, il cui disposto nei Comuni fino a 30 mila abitanti, nella cui fattispecie rientra il Comune di Grotte consente il conferimento di n. 2 incarichi ad esperti/consulenti;

Visto il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 29/2008 "(...) *l'attuale sistema elettorale pone il Sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e lo induce, pertanto, ad assumere un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativo dell'ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificatamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico, ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, e ciò al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'Ente-Comunità. E proprio in questa cornice istituzionale va posto l'art. 14 della stessa legge regionale n. 7 del 1992, talché non solo l'interpretazione letterale, ma anche quella sistematica dell'anzidetta normativa consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria, subordinata a specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti (cfr. in tal senso, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenze n. 27/2001/Resp. e n. 3555/2004; Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 122/A/2008)*";

Visto l'art. 17 dello Statuto Comunale "*Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. In particolare, il Sindaco: ... conferisce per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza incarichi a tempo determinato, non superiori a due che non costituiscono rapporti di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione che devono essere dotati di documentata professionalità, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti*".

Vista la Legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5, ed in particolare le modifiche apportate all'art. 14 della L.r. n. 7/1992, sugli incarichi agli esperti ha novellato la normativa disponendo la possibilità di conferire tali incarichi non solo per le attività connesse con le materie di competenza del Sindaco, ma adesso anche per supplire alle carenze di specifiche professionalità all'interno del Comune;

Vista la Determina Sindacale n. 24 del 31/12/2019 con la quale il dott. Giovanni Giambalvo è stato nominato esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7 del 26/08/1992 fino al 31/10/2020;

 1

Vista la Determina Sindacale n. 26 del 06/11/2020 con la quale l'incaricato è stato prorogato fino al 31/12/2021;

Vista la Relazione sull'attività dell'esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7 del 26/08/1992 – Anno 2020 assunta al prot. 2302 del 22/02/2021;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s. m. i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato atto del rispetto del limite di cui all'articolo 14, comma 2°, della legge regionale n. 7/1992 e s. m. i. così come modificato dall'art. 41 della L.R. 01.09.1993 n. 26;

CHIEDE

AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di prendere atto dei motivi che hanno portato alla nomina del dott. Giovanni Giambalvo quale esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7 del 26/08/1992.
2. Di prendere atto della Relazione sull'attività dell'esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7 del 26/08/1992 – Anno 2020 assunta al prot. 2302 del 22/02/2021.

IL SINDACO
(DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA)



P.T. n° 2302
DEL 23/02/2021




COMUNE DI GROTTES
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Comunale**

OGGETTO: Relazione sull'attività dell'esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7 del 26/08/1992 – Anno 2020.

Si trasmette la presente relazione ai sensi del comma 4, dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992 e s. m. i. che dispone "Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati".



Il Sindaco
Alfonso Provvidenza

RELAZIONE

L'art. 14 della L.R. 26.08.1992 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che accorda al Sindaco eletto a suffragio popolare, la facoltà di conferire, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione.

Il suddetto articolo 14, così come modificato dall'art. 41 della L.R. 01.09.1993 n. 26, demanda al Sindaco la competenza a conferire i suddetti incarichi entro il limite stabilito dal comma 2°, come modificato, da ultimo, dall'art. 48 della L.R. 7 marzo 1997 n. 6, il cui disposto nei Comuni fino a 30 mila abitanti, nella cui fattispecie rientra il Comune di Grotte consente il conferimento di n. 2 incarichi ad esperti/consulenti;

“La Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 15 lett. “O” dello Statuto, ha legislazione esclusiva in materia di “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative. Nell'ambito di tale prerogativa l'Ente territoriale in questione ha emanato la legge n. 7/1992, riguardante “norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco; nuove norme per l'elezione dei Consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei Comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica”, che, all'art. 14, come modificato dall'art. 41 della legge n. 26/1993, dall'art. 4 della legge n. 38/1994, dall'art. 6 della legge n. 41/1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della legge n. 6/97, attribuisce al Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione, senza l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego. Il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale e gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della laurea. La citata disposizione prevede, tra l'altro, che il Sindaco è tenuto a trasmettere annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti nominati e che agli stessi, cui è fatto divieto di ricevere più di due incarichi contemporaneamente, è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale. Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza;

Gli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992 si può ricorrere anche in assenza di apposita norma regolamentare e il legislatore regionale, nell'ambito dei propri poteri, ha previsto la facoltà in capo al Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, di avvalersi di esperti, legati da stretto rapporto fiduciario, per supportarlo nell'esercizio delle proprie funzioni; la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini nei confronti dei quali risponde politicamente per l'attuazione del programma di governo, e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno.

L'incarico di esperto deve essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

ACM

Con il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 29/2008 è stato precisato dal Collegio che “(...) l'attuale sistema elettorale pone il Sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e lo induce, pertanto, ad assumere un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativo dell'ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificatamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico, ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, e ciò al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'Ente-Comunità. E proprio in questa cornice istituzionale va posto l'art. 14 della stessa legge regionale n. 7 del 1992, talché non solo l'interpretazione letterale, ma anche quella sistematica dell'anzidetta normativa consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria, subordinata a specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti (cfr. in tal senso, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenze n. 27/2001/Resp. e n. 3555/2004; Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza n. 122/A/2008)”;

L'art. 17 dello Statuto Comunale che prevede che “Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. In particolare, il Sindaco: ... conferisce per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza incarichi a tempo determinato, non superiori a due che non costituiscono rapporti di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione che devono essere dotati di documentata professionalità, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti”.

La recentissima Legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5, ed in particolare le modifiche apportate all'art. 14 della L.r. n. 7/1992, sugli incarichi agli esperti ha novellato la normativa disponendo la possibilità di conferire tali incarichi non solo per le attività connesse con le materie di competenza del Sindaco, ma adesso anche per supplire alle carenze di specifiche professionalità all'interno del Comune.

Com'è noto gli incarichi non possono essere attribuiti dal Sindaco negli ultimi sei mesi del mandato; il numero degli incarichi di esperti non può essere superiore a due nei comuni fino a 30.000 abitanti. Gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità. Il Sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse (ai due stipendi da dirigente, si potranno sommare i compensi per la normale attività di consulenza).

Per quanto previsto dalla legge, è stato ritenuto opportuno avvalersi per l'espletamento delle attività connesse alle materie di propria competenza del supporto di un Esperto nelle discipline economiche-finanziarie con il compito di fornire supporto ed assistenza nelle materie di competenza o sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Sindaco, per le attività che di volta in volta gli saranno richieste che riguardano il bilancio di previsione, il rendiconto finanziario, il bilancio consolidato, nonché le attività e le problematiche correlate.

Si precisa, infatti, che l'Ente è sprovvisto di adeguate professionalità nel settore economico-finanziario dal novembre del 2019; a seguito della nota acquisita al protocollo 13615 del 10/10/2019 del Responsabile pro-tempore dei servizi finanziari con la quale veniva

manifestata la volontà di non ricoprire l'incarico di P.O., si è proceduto ad interpello rivolto al personale interno rimasto privo di riscontro (prot. n. 14990 del 11/11/2019 "Atto di interpello rivolto a tutti i dipendenti della categoria C e D"). Dal 01/11 al 31/12/2020 l'incarico di responsabile dei Servizi Finanziari è stata conferito ad interim al Segretario, dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono, che a far data 01/01/2020 è stata nominata Segretario titolare del Comune di San Cataldo. Pertanto, si è proceduto al conferimento *ad interim* dell'incarico al responsabile di P.O. dell'Area Vigilanza, Isp. Antonio Salvaggio – cat. C5, dal 01/01 al 30/06/2020 data in cui è avvenuto il collocamento in quiescenza dello stesso. Dal 01/07/2020 l'incarico di P.O. è stato conferito (sempre *ad interim*) al dott. Carmelo Alaimo, responsabile dell'Area Affari generali – cat. C5.

Si è proceduto, quindi, all'acquisizione del curriculum vitae del dott. Giovanni Giambalvo, Ragioniere Generale del Comune di Partanna (Libero Consorzio Comunale di Trapani), dal quale risulta il possesso del titolo di studio e dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa per l'espletamento delle attività in capo all'Esperto ex art. 14 L.R. 7/1992, che ha dato la propria disponibilità ad essere nominato ed a svolgere opera di consulenza; inoltre, è stato acquisito il nulla osta rilasciato dal Sindaco del Comune di Partanna con Determinazione n.43 del 03/12/2019.

Con la Determina Sindacale n. 24 del 31/12/2019 il dott. Giovanni Giambalvo è stato nominato esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.7 del 26/08/1992 fino al 31/10/2020.

Successivamente, acquisito il nulla osta rilasciato dal Sindaco del Comune di Partanna gs Determinazione n. 27 del 02/11/2020 acquisito al prot. 13079 del 04/11/2020, con la Determina Sindacale n. 26 del 06/11/2020 l'incarico è stato prorogato fino al 31/12/2021.

Ciò premesso,

- Visti gli articoli 2222 e seguenti Codice civile;
- Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- Visto l'O.R.EE.LL.;
- Visto l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s. m. i.;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Dato atto che l'incarico in argomento è revocabile in ogni momento previa adozione di apposita e motivata determinazione sindacale;
- Dato atto del rispetto del limite di cui all'articolo 14, comma 2°, della legge regionale n. 7/1992 e s. m. i. così come modificato dall'art. 41 della L.R. 01.09.1993 n. 26;
- Dato atto che si è proceduto alla notifica a mezzo PEC dei provvedimenti di nomina al dott. Giovanni Giambalvo ed al Comune di Partanna;
- Dato atto che si è proceduto alla trasmissione dei suddetti provvedimenti al Segretario Comunale ed a tutti i Responsabili di Area, in modo che l'esperto possa avere accesso agli uffici e agli archivi nei modi, nei termini e con i limiti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e al D.Lgs. n. 101/2018;

Si rassegna la seguente relazione sull'attività svolta dal dott. Giambalvo.

L'attività ha riguardato il supporto alle operazioni necessarie alla predisposizione del Rendiconto 2019 nel rispetto dei principi contabili vigenti ed ha comportato anche frequenti incontri con i Responsabili delle Aree e dei Servizi per analisi e ricognizione dei debiti fuori bilancio, delle puntuali imputazioni contabili ai sensi del principio contabile applicato 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011, ed un attento ed analitico riaccertamento dei residui, in modo da

riportare la contabilità dell'ente al rigoroso rispetto dei principi fissati dall'armonizzazione contabile, in vigore dal 01.01.2015. L'attività si è estrinsecata nell'assistenza alla verifica dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio, alla parifica con il Tesoriere Unicredit S.p.a., alla verifica del FCDE sia in termini di composizione che in termini di congruità, e nel rispetto del "metodo ordinario" che ha portato l'ente ad avere nel Rendiconto Anno 2019 un valore corretto e rispettoso dei principi contabili, a differenza degli anni precedenti, situazione che ha avuto riconoscimento dal nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, alla ricognizione delle passività potenziali, all'analisi e predisposizione della tabella dei parametri di deficitarietà, all'analisi del contenzioso pendente, alla conciliazione delle posizioni con le società partecipate e alla predisposizione delle note informative con le stesse, alla relazione sulla gestione, alla verifica del FPV che fino al 31.12.2018 non si aveva nessuna valorizzazione, evidenziando la non corretta applicazione dei nuovi principi contabili, alla verifica della situazione dell'indebitamento dell'Ente con specifico supporto alla rinegoziazione dei mutui effettuata nell'anno 2020, alla verifica della correttezza degli adempimenti con la BDAP, condizione necessaria per poter effettuare le assunzioni programmate.

L'attività è poi proseguita con il supporto alla predisposizione del DUP 2020/2022 (mediante incontri con i Responsabili per la verifica dei documenti di programmazione necessari alla predisposizione del DUP stesso) e del Bilancio di Previsione 2020/2022, comportando, in particolare, il supporto alla programmazione esplicitata mediante diversi incontri, come nel caso del DUP 2020/2022, tenuti con i Responsabili di Settore, alla verifica dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio in sede previsionale, alla verifica degli stanziamenti e degli accantonamenti previsti per legge, alla verifica in merito all'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione di cui al rendiconto 2019 approvato il 27/11/2020, al supporto alla redazione della Nota integrativa, compreso il piano degli indicatori e la tabella dei parametri di deficitarietà e alla verifica degli adempimenti BDAP.

Anche in campo tributario, l'esperto ha supportato il Sindaco, nell'esame e nella definizione di attività di indirizzo e programmazione su questioni riguardanti TARI e IMU, e nella documentazione per l'applicazione dal 2020 dell'Addizionale Comunale Irpef.

Inoltre, l'attività ha riguardato il supporto ed il coordinamento nella predisposizione delle variazioni di bilancio e prelievi dal Fondo di Riserva, così come pure il supporto contabile per l'avvio di alcune opere e lavori.

Per tutta la durata dell'incarico, diversi sono stati gli incontri, sporadici o programmati, nei quali l'esperto è intervenuto, sempre a supporto al Sindaco, per fornire chiarimenti, ai vari Responsabili di P.O. e al Collegio dei Revisori dei Conti su argomenti propri dell'Ente, comunque inerenti la natura dell'incarico.

Sono stati supportati i responsabili di procedimento nell'ordinaria attività di gestione, quali le corrette modalità per l'accertamento delle entrate e gli impegni delle spese e per la gestione della contabilità del personale.

In definitiva, l'attività dell'anno 2020 è stata dedicata a supportare l'ente, al ripristino dei corretti e basilari principi del D. Lgs. 118/2011 "Armonizzazione Contabile" e ad indirizzare l'ente sui binari di una corretta e sana gestione finanziaria, per poter portare lo stesso a rispettare l'equilibrio pluriennale di bilancio e limitare più possibile l'uso delle varie anticipazioni di cassa e di liquidità di cui l'ente fa utilizzo da vari anni.

La corposa attività effettuata nell'anno 2020 inizierà a vedere i frutti nel corrente esercizio anno 2021, con riferimento sia alla tempistica dell'approvazione dei documenti fondamentali (Rendiconto Anno 2020 e Bilancio triennio 2021-2023) sia al maggiore rispetto dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011.

Si evidenzia l'espletamento da parte dell'esperto delle sopra citate attività con grande disponibilità e collaborazione, il che ha consentito che l'impegno intrapreso con l'amministrazione risultasse efficace per il miglioramento della situazione economica-finanziaria del Comune di Grotte.

Tanto per doverosa informativa e nel rispetto del comma 4 dell'art. 14 della Legge Regionale n. 07 del 26.08.1992.



IL SINDACO
(DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA)

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to DOTT. ANGELO CARLISI

IL PRESIDENTE
f.to ARISTOTELE CUFFARO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. PIETRO AMOROSIA

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, defiggendola in data odierna.

Grotte li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,
CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art.11, comma 1 della legge regionale n. 44/91.

Grotte li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 l.r. 44/91.

Grotte li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera, in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li _____

FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Carmela Alaimo

